



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 15/06/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **n. 74/2026 R.G.** promossa da:

PARIDE DE PARIS, nato a Teano (CE), il 06/02/1962, rappresentato e difeso dall'Avv. Emiliano D'ANGELO, presso il quale elettivamente domicilia in via Gramsci, n. 10, 81057, Teano, come da procura in atti,

RICORRENTE IN OPPOSIZIONE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, giusta procura allegata,

RESISTENTE

Oggetto: Opposizione a ruolo ad avviso di addebito – Gestione Commercianti

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 7.1.2026, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito INPS n. 328 2025 000 484 1146 000, emesso dalla sede INPS di Caserta per contributi IVS Gestione Commercianti a percentuale, oltre sanzioni e interessi, relativi all'anno 2019, per l'importo complessivo di € 26.120,14.

Il ricorrente deduceva *di* esercitare attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e contestava la pretesa contributiva, assumendo *che* l'INPS avrebbe recepito automaticamente il maggior reddito d'impresa determinato dall'Agenzia delle Entrate con avviso di accertamento n. TF7010301737/2024, senza svolgere alcuna autonoma valutazione in ordine alla concreta rilevanza previdenziale del reddito accertato. In particolare, il ricorrente deduceva *che* l'accertamento fiscale era stato fondato su una ricostruzione induttiva del reddito d'impresa, mediante applicazione di una redditività del 30% ai ricavi dichiarati, e *che* tale percentuale sarebbe incompatibile con la struttura economica dell'attività di commercio all'ingrosso di frutta, essenzialmente nocciole, caratterizzata da margini contenuti e da elevata incidenza dei costi di acquisto.

Il ricorrente allegava, inoltre, *di* non avere impugnato tempestivamente l'avviso di accertamento fiscale per mancata consultazione della PEC, ma *di* avere successivamente presentato istanza di annullamento in autotutela all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 10-*quater* l. n. 212/2000, deducendo l'esistenza di un errore sul presupposto d'imposta.

A sostegno dell'opposizione, il ricorrente produceva documentazione contabile relativa all'anno d'imposta 2019, tra cui registri IVA acquisti e vendite, mastrini, prospetti relativi alle autofatture, scheda ammortamenti e corrispondenza relativa ad una successiva verifica sull'annualità 2020, assumendo che essa dimostrerebbe una capacità reddituale effettiva assai inferiore rispetto a quella presunta dall'Amministrazione finanziaria.

Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'Istituto deduceva *che* l'avviso di addebito opposto era stato emesso per il recupero dei contributi previdenziali IVS dovuti alla Gestione Speciale Commercianti, calcolati sulla parte di reddito d'impresa eccedente il minimale, per l'anno d'imposta 2019, sulla base dell'accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate n. TF7010301737/2024, notificato il 20.11.2024. Evidenziava *che* l'Agenzia delle Entrate, a fronte di un reddito d'impresa dichiarato di € 15.925,00, aveva accertato un reddito pari a € 120.214,00, assumendo però, ai fini previdenziali, il limite del massimale di € 78.572,00.

L'Istituto rilevava, altresì, *che* il ricorrente aveva pacificamente ommesso di impugnare l'accertamento fiscale innanzi al giudice tributario, limitandosi a presentare istanza di autotutela, e sosteneva *che*, in presenza di accertamento fiscale divenuto definitivo, non spettasse all'INPS procedere ad una autonoma rideterminazione del reddito d'impresa già accertato dall'Amministrazione finanziaria.

Con note di trattazione scritta, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, deducendo *che* l'accertamento tributario costituirebbe, al più, un elemento presuntivo utilizzabile nel giudizio previdenziale, ma superabile mediante prova contraria, e chiedeva, in via subordinata, l'ammissione di consulenza tecnica contabile.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente, deve essere qualificata l'azione proposta.

Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2025 000 484 1146 000, avente ad oggetto contributi IVS Gestione Commercianti a percentuale, relativi al periodo 01/2019 – 12/2019, per l'importo complessivo di € 26.120,14. Dal dettaglio dell'avviso emerge che la pretesa è così articolata: € 15.405,94 per contributi IVS sul reddito eccedente il minimale, € 9.243,56 per sanzioni da evasione, € 1.463,74 per interessi di mora ed € 6,90 per spese di notifica.

L'avviso richiama espressamente l'accertamento unificato dell'Agenzia delle Entrate n. TF7010301737, notificato il 20.11.2024.

L'avviso di addebito costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'**art. 30, comma 1, del d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010**, e contiene intimazione al pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, con successiva possibilità di procedere ad esecuzione forzata in caso di mancato pagamento.

L'opposizione risulta tempestivamente proposta. Dall'attestazione di notifica digitale PagoPA/SEND risulta che l'avviso di avvenuta ricezione è stato consegnato al domicilio digitale del ricorrente in data 28.11.2025, alle ore 21:10; il ricorso è stato depositato in data 7.1.2026, quindi entro il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999.

Quanto alla natura dell'azione, l'**art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999** consente al contribuente di proporre opposizione al giudice del lavoro contro l'iscrizione a ruolo, e il successivo comma 6 stabilisce che, ove l'opposizione riguardi motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, il procedimento è regolato dagli artt. 442 e ss. c.p.c. Ne deriva che il presente giudizio non ha ad oggetto il mero controllo formale dell'avviso di addebito, bensì l'accertamento della sussistenza del credito previdenziale azionato dall'INPS.

Nella fattispecie, la questione controversa riguarda la debenza della **contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale**, calcolata sulla base di un maggior reddito d'impresa accertato dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2019.

La domanda da porsi, pertanto, è la seguente: se l'INPS possa fondare l'avviso di addebito sul reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate con accertamento unificato divenuto definitivo, ovvero se, nonostante la definitività dell'accertamento fiscale, l'Istituto fosse onerato di una autonoma ricostruzione contabile dell'imponibile previdenziale.

È opportuno, a questo punto, ricostruire il quadro normativo di riferimento, che muove dall'**art. 1 del d.lgs. n. 462/1997**, rubricato *“Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento”*, secondo cui, per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali che devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

La stessa Agenzia delle Entrate, nell'avviso di accertamento n. TF7010301737/2024, richiama espressamente tale disciplina, precisando che, *“visto l'art. 1 del d.l. 462/97”*, sulla base del reddito accertato si procede al recupero dei maggiori contributi previdenziali, con applicazione delle disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

Il meccanismo è quindi quello dell'accertamento unificato: l'accertamento del reddito d'impresa rileva anche ai fini della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione Commercianti, nei limiti e secondo le aliquote applicabili al reddito eccedente il minimale e fino al massimale contributivo previsto per l'anno di riferimento.

Nel caso in esame, infatti, l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate contiene un apposito quadro relativo ai contributi previdenziali dovuti da commercianti, nel quale sono indicati il codice azienda INPS, il periodo di imposizione contributiva 01/2019 – 12/2019, la base imponibile dichiarata pari a € 15.925,00, la base imponibile accertata, limitata al massimale di € 78.572,00, il contributo dichiarato pari a € 3.836,00, il contributo dovuto accertato pari a € 19.242,00 e il maggior contributo pari a € 15.406,00.

Fatta questa premessa di carattere generale, tuttavia resta ferma, anche in questa materia, la regola del riparto dell'onere probatorio dettate dall'**art. 2697 c.c.**

L'INPS, pur formalmente resistente nel giudizio di opposizione, è attore in senso sostanziale della pretesa contributiva e deve provare i fatti costitutivi del credito azionato. Tale principio è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che in materia previdenziale pone a carico dell'ente impositore la prova dei presupposti dell'obbligo contributivo (Cass. n. 5763/2002 e Cass. sez. lav. n. 23600/2009).

Tuttavia, nel caso della contribuzione “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva non è l'accertamento fiscale in sé, ma l'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo o commerciante, di un determinato reddito (cfr. Cass. sez. lav., 29 maggio 2017, n. 13463).

L'accertamento tributario, dunque, non crea il credito previdenziale, ma costituisce atto di ricognizione e quantificazione del reddito prodotto, idoneo a fondare la pretesa contributiva, salvo che il contribuente offra elementi contrari specifici e idonei a dimostrare l'insussistenza, in tutto o in parte, della base imponibile contributiva.

La giurisprudenza richiamata dalla stessa parte ricorrente conferma questa impostazione, ma non conduce all'accoglimento dell'opposizione.

Cass. sez. lav., 18 settembre 2019, n. 23301, afferma che l'accertamento fiscale per maggiori redditi costituisce prova ai fini dei contributi previdenziali, ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.

Allo stesso modo, Cass. sez. lav., 24 luglio 2018, n. 19640, ribadisce che, in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è la produzione del reddito, non la dichiarazione né l'atto di accertamento, ma ciò non esclude che l'accertamento fiscale costituisca elemento probatorio rilevante della pretesa.

Ne deriva una regola di giudizio equilibrata: l'accertamento fiscale non produce un giudicato automatico nel giudizio previdenziale, ma, specie se divenuto definitivo per mancata impugnazione, costituisce un elemento probatorio particolarmente qualificato della sussistenza del maggior reddito, salva la prova contraria.

Il contribuente, quindi, può contrastarlo, ma deve farlo mediante allegazioni e prove specifiche, non potendo limitarsi a chiedere al giudice del lavoro di riesaminare, in via sostitutiva, il merito dell'accertamento tributario non tempestivamente impugnato.

Quindi, secondo i principii poc'anzi esaminati, l'INPS doveva provare: che il ricorrente fosse iscritto alla Gestione Commercianti per l'anno 2019; che, per tale anno, fosse stato accertato un reddito d'impresa superiore a quello dichiarato; che tale maggior reddito fosse stato posto a base della contribuzione a percentuale sul reddito eccedente il minimale; che il calcolo fosse stato effettuato nei limiti del massimale contributivo; che l'accertamento fiscale presupposto fosse conosciuto dal contribuente e non risultasse annullato, sospeso o superato da un provvedimento dell'autorità competente.

Ebbene, tali fatti risultano provati mediante produzione dell'avviso di addebito, dell'accertamento unificato e del prospetto di liquidazione previdenziale contenuto nello stesso accertamento.

L'accertamento unificato prova che il ricorrente esercitava dal 4.4.1984 attività di *"commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi"*, codice attività 463110, e che, per l'anno 2019, aveva dichiarato un reddito d'impresa pari a € 15.925,00, un valore della produzione IRAP pari a € 10.706,00 e un volume d'affari IVA pari a € 400.714,00 per l'attività di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi.

L'accertamento prova, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente, in data 19.7.2024, un invito a produrre documentazione e scritture contabili relative ai costi dichiarati, tra cui distinta analitica dei costi, fatture di acquisto, modalità di pagamento, registri IVA, situazione economica e patrimoniale, registro beni ammortizzabili e prospetto delle quote di ammortamento.

Il contribuente non ottemperava a tale invito.

L'Agenzia delle Entrate, nell'avviso, rileva espressamente che la parte non ha presentato la documentazione giustificativa dei costi deducibili riportati nel modello Unico 2020 per l'anno d'imposta 2019, richiamando gli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972. In assenza della documentazione richiesta, l'Ufficio procedeva in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. d-bis), e dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, applicando ai ricavi dichiarati di € 400.714,00 una redditività media del settore pari al 30%, e riconoscendo, correlativamente, costi in misura pari al 70% dei ricavi, cioè € 280.499,80. Ne derivava un reddito d'impresa accertabile pari a € 120.214,20.

Questo passaggio è decisivo anche per superare una parte della prospettazione difensiva: non è esatto dire che l'Agenzia abbia assunto l'intero volume dei ricavi come reddito imponibile. L'Ufficio ha invece riconosciuto, in via induttiva, costi pari al 70% dei ricavi dichiarati, rideterminando il reddito nel 30% del volume d'affari.

Infine, l'accertamento contiene già la liquidazione previdenziale: reddito dichiarato € 15.925, reddito accertato limitato, ai fini contributivi, al massimale di € 78.572, contributo dichiarato € 3.836, contributo accertato € 19.242, maggior contributo € 15.406.

A fronte di ciò, la difesa del ricorrente si è articolata su tre direttrici: la natura presuntiva dell'accertamento fiscale; la produzione della documentazione contabile; l'esito negativo di una successiva verifica relativa all'anno 2020.

Nessuna di tali direttrici è idonea a superare la pretesa contributiva.

In primo luogo, è vero che l'accertamento tributario, nel giudizio previdenziale, non opera quale giudicato in senso tecnico. Tuttavia, nel caso di specie, esso è divenuto definitivo per mancata impugnazione.

La stessa istanza di autotutela prodotta dal ricorrente dà atto che l'avviso di accertamento non veniva impugnato perché il contribuente non aveva consultato la PEC, e che solo successivamente, a seguito di consultazione della situazione debitoria presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, egli aveva preso conoscenza dell'intera vicenda. E tanto è confermato anche dal tenore dell'odierno ricorso.

L'istanza di autotutela non priva l'accertamento fiscale della sua efficacia. Essa costituisce una richiesta rivolta all'Amministrazione finanziaria, ma non equivale ad annullamento dell'atto, né determina, di per sé, sospensione o caducazione della pretesa contributiva derivata dall'accertamento unificato.

In secondo luogo, la documentazione contabile prodotta nel presente giudizio non è sufficiente a superare l'accertamento fiscale definitivo.

Il ricorrente produce registri IVA acquisti, registri IVA vendite, mastri e prospetti relativi alle autofatture.

Tali documenti dimostrano certamente l'esistenza di un'attività economica reale, con acquisti e vendite, e confermano che si trattava di un'impresa operante nel settore ortofrutticolo.

I registri IVA vendite riportano operazioni attive nel corso del 2019, anche per importi significativi, verso diversi clienti, tra cui Moschi-Moschiano S.r.l.

I registri IVA acquisti e i mastri evidenziano numerose operazioni di acquisto di nocciole e prodotti analoghi, anche mediante autofatture da agricoltori o acquisti fuori campo IVA. Tuttavia, tali documenti non offrono una ricostruzione alternativa completa, analitica e verificabile del reddito imponibile contributivo. Essi rappresentano, piuttosto, il materiale contabile che il contribuente avrebbe dovuto produrre nella sede amministrativa fiscale, in risposta all'invito dell'Agenzia delle Entrate del 19.7.2024, ovvero nella sede propria del giudizio tributario, che tuttavia non è stato introdotto tempestivamente per fatto imputabile all'opponente.

Il prospetto relativo alle autofatture e alle modalità di pagamento indica molte operazioni pagate mediante assegni e, in parte, in contanti, ma costituisce un prospetto riepilogativo di parte e non è idoneo, da solo, a dimostrare l'erroneità del reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate.

La scheda delle quote di ammortamento indica ammortamenti fiscalmente ammessi pari a € 1.782,92, importo comunque marginale rispetto alla differenza tra reddito dichiarato e reddito accertato.

Il modello IVA 2020, relativo al periodo d'imposta 2019, conferma il codice attività 463110 e la presentazione della dichiarazione IVA, ma non dimostra, di per sé, l'erroneità dell'accertamento fiscale né consente di rideterminare in questa sede l'imponibile previdenziale.

In terzo luogo, la corrispondenza relativa all'annualità 2020 non assume valore decisivo. Dalla stampa Gmail prodotta emerge che, nel dicembre 2025, il funzionario dell'Agenzia delle Entrate rispondeva al consulente del ricorrente che la pratica "*Paride De Paris*" era stata "*esitata negativamente*" e che non vi erano i presupposti per alcuna ulteriore attività istruttoria o di accertamento.

Tale documento, tuttavia, riguarda un'annualità diversa da quella oggetto di causa, non contiene una ricostruzione analitica del reddito 2019, non costituisce un provvedimento di annullamento o revisione dell'accertamento n. TF7010301737/2024 e non è idoneo a travolgere l'accertamento unificato divenuto definitivo.

Né può essere accolta la richiesta subordinata di consulenza tecnica contabile.

La CTU avrebbe, in questo contesto, carattere esplorativo e sostitutivo dell'onere di allegazione e prova gravante sulla parte opponente; quest'ultima non individua uno

specifico errore aritmetico nel calcolo contributivo eseguito sulla base dell'accertamento unificato, né dimostra l'esistenza di un diverso reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate o di un provvedimento di annullamento, sospensione o rettifica dell'accertamento fiscale presupposto.

Chiede, piuttosto, che il giudice del lavoro proceda, attraverso l'ausilio del consulente, ad una nuova ricostruzione del reddito d'impresa 2019 sulla base di documentazione contabile non esaminata dall'Amministrazione finanziaria per mancata produzione nella sede propria.

Una simile attività eccede i limiti del presente giudizio previdenziale.

Il giudice del lavoro può verificare la sussistenza della pretesa contributiva, ma non può trasformare l'opposizione ad avviso di addebito in una tardiva impugnazione dell'accertamento fiscale definitivo, né supplire, mediante CTU, alla mancata tempestiva attivazione del contribuente nella sede tributaria, in virtù dei ben noti principi dispositivo e di circolarità degli oneri allegatori e probatori.

Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata e l'avviso di addebito opposto deve essere confermato.

Le spese di lite possono essere compensate nella misura della metà.

Pur a fronte del rigetto integrale dell'opposizione, ricorrono ragioni idonee a giustificare la compensazione parziale, avuto riguardo alla peculiarità della questione esaminata, relativa al valore probatorio, nel giudizio previdenziale, dell'accertamento fiscale unificato divenuto definitivo, nonché alla circostanza che l'accertamento presupposto era stato operato in via induttiva e che il ricorrente aveva comunque prodotto documentazione contabile volta a contrastare, sia pure senza esito, la ricostruzione reddituale posta a fondamento della pretesa contributiva.

Tali elementi, pur non idonei a determinare l'accoglimento dell'opposizione, rendono non manifestamente pretestuosa la difesa svolta e giustificano la compensazione delle spese nella misura della metà, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante anche a seguito di Corte cost. n. 77/2018.

La restante metà segue la soccombenza ed è liquidata a carico del ricorrente in base ai parametri medi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), avuto riguardo al valore e alla natura della causa, avente ad oggetto la risoluzione di questioni di media complessità, alle fasi del giudizio svolte, al pregio dell'opera professionale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara dovuta la contribuzione portata dall'avviso di addebito n. 328 2025 000 484 1146 000;
- 2) condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS, che liquida in € 3.290,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA – se spettanti - come per legge.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa *Federica Ronsini*